

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2920}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARENCO, MATTEOLI, BUTTI, ANEDDA, CELLAI, PAR-
LATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, SERVELLO,
TASSI, VALENSISE**

Disciplina dell'attività di spedizioniere

Presentata il 14 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività di spedizioniere, oltre che dagli articoli del codice civile che disciplinano il contratto di spedizione, è tutt'ora regolata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 che da oltre cinquant'anni non ha subito alcuna modifica nonostante la completa trasformazione verificatasi nella realtà operativa del settore a livello nazionale e mondiale.

Questa legge, che istituiva gli elenchi autorizzati degli spedizionieri, è ormai inadeguata e non più rispondente alle attuali esigenze della categoria delle case di spedizione, e tanto meno agli odierni interessi dell'utenza.

Si deve ancora rilevare che la legge n. 1442 del 1941 ha sempre avuto una difficile applicazione, per la mancata emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 25 della legge stessa.

Scopo fondamentale della presente proposta di legge è, pertanto, quello di sostituire alla vecchia normativa una disciplina più rispondente alle reali attività svolte attualmente dalle case di spedizione che — con i loro quarantamila addetti e gli ottantamila miliardi lordi di fatturato annuo — rivestono un ruolo sempre più importante nell'intero sistema del trasporto delle merci e della logistica, dove hanno sempre maggiore rilevanza le operazioni accessorie svolte dallo spedizioniere, con una frequente assunzione della qualità di vettore e di operatore del trasporto intermodale, e ciò per offrire alla clientela un servizio completo e tecnicamente elevato.

Da qui l'esigenza di una normativa che garantisca un adeguato controllo dei requisiti di accesso e di quelli necessari all'esercizio dell'attività, sotto il duplice profilo della capacità tecnica e dell'accer-

tamento della capacità economica e finanziaria; e ciò per tutelare sia la categoria sia i terzi, che hanno diritto — proprio perché la logistica dei trasporti è un anello fondamentale della compravendita internazionale — ad un servizio sempre più teso a realizzare la qualità totale.

Il momento fondamentale di qualificazione della scelta legislativa deve quindi consistere nella individuazione dei dati selettivi per l'accesso e lo svolgimento dell'attività di spedizione.

Tenuto conto dell'importanza economica di questa attività e del rapporto fiduciario con il cliente, è imprescindibile che l'esercizio di tale attività sia consentito soltanto a quei soggetti che per i requisiti che posseggono danno garanzia di un corretto svolgimento dell'attività stessa.

Se appare necessario confermare e precisare le scelte già effettuate nel 1941 per un accesso selezionato all'attività di spedizioniere, si debbono individuare i criteri selettivi.

Sotto questo profilo non si può non tener conto delle profonde innovazioni intervenute nel settore economico in cui opera lo spedizioniere, tutte volte a richiedere che tale attività acquisti sempre più le caratteristiche di una attività imprenditoriale, che impone organizzazioni aziendali complesse, per assicurare nel modo più veloce ed affidabile il trasferimento dei beni da o per i punti lontani del globo.

Ne consegue che i processi selettivi devono basarsi non tanto sulle caratteristiche dei singoli soggetti fisici che svolgono l'attività di spedizioniere, quanto su elementi propri dell'organizzazione imprenditoriale.

Puntare sull'organizzazione di impresa, ovviamente, non significa disconoscere che coloro che lavorano nell'impresa stessa non debbano possedere caratteristiche professionali qualificanti, acquisibili soprattutto attraverso la partecipazione all'attività imprenditoriale della casa di spedizione più che in conseguenza del possesso di titoli formali.

Di conseguenza si è pensato (articolo 4) che una anzianità di tre anni per i dirigenti, o di cinque anni per altro personale particolarmente qualificato adibito a funzioni operative, sia di per se stessa sufficiente per partecipare all'attività di spedizioniere.

È parso tuttavia giuridicamente corretto consentire, in via alternativa, la possibilità di acquisire le qualifiche obiettive necessarie anche tramite un esame di tipo professionale.

In ogni caso anche in questa ipotesi è opportuno prevedere un periodo di tirocinio, conformemente a quanto disposto in merito dalla legislazione belga.

Il processo selettivo conduce alla costituzione di un Albo (articolo 3) a carattere nazionale.

La gestione dell'Albo, che consiste sostanzialmente nel provvedere in merito alle ammissioni ed alle cancellazioni, deve essere affidata ad un organo collegiale (articolo 7) composto da rappresentanti della categoria e da rappresentanti dei Ministeri interessati (industria, commercio ed artigianato, trasporti, marina mercantile, interno).

I requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della legge (articolo 19) emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le associazioni nazionali degli spedizionieri.

È stata anche prevista la creazione di commissioni regionali (articolo 8), composte in misura maggioritaria da rappresentanti della categoria, alle quali demandare compiti istruttori per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale attinenti alla gestione dell'Albo, oltre che attribuzioni proprie, soprattutto in relazione al controllo sulla correttezza del comportamento degli spedizionieri nello svolgimento dell'attività.

Inoltre è previsto che la categoria si doti di un proprio codice deontologico e di sicuri parametri di riferimento per valutare le diverse situazioni che possono verificarsi sotto il profilo della correttezza.

L'esigenza più pressante da soddisfare è quella di contrastare l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale in oggetto.

Il problema non è tanto quello della adeguatezza delle sanzioni (articolo 15) quanto della creazione di meccanismi idonei a individuare con celerità e certezza i soggetti che abusivamente svolgono l'attività di spedizione.

Sotto questo aspetto è stato ritenuto opportuno prevedere (articolo 14) nei documenti che necessariamente accompagnano la merce l'obbligo della indicazione della impresa di spedizione che è intervenuta, e le relative sanzioni per l'omissione di tali indicazioni.

L'obbligo di preventivi criteri selettivi (articolo 4) e la introduzione di un codice deontologico, mentre garantiranno agli utenti un servizio ad una migliore affida-

bilità, devono, nel contempo, comportare per le imprese di spedizione:

l'obbligo di cui all'articolo 1719 del codice civile di corrispondere alle imprese di spedizione la provvista finanziaria necessaria allo svolgimento dell'incarico avuto dal mandante (articolo 12);

l'introduzione di una limitazione della responsabilità (articolo 13), in analogia a quanto previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 450 per i vettori stradali per il traffico nazionale, dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano.

Per l'applicazione dei nuovi criteri normativi dell'impresa di spedizione è previsto (articolo 18) un adeguato periodo transitorio (tre anni) al fine di consentire a coloro che già esercitano questa attività di adeguarsi al nuovo ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di impresa di spedizione).

1. Agli effetti della presente legge è considerata « impresa di spedizione » l'impresa che, in forma individuale o societaria, svolge attività di spedizione per terra, per mare o per via aerea, assumendo l'organizzazione del trasporto della merce e obbligandosi, in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla conclusione dei contratti necessari alla prestazione del servizio di spedizione.

2. Rientra nell'attività di spedizione l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie al trasporto della merce, quali l'imballaggio, la pesatura, il ritiro e la custodia delle merci, nonché la consegna al vettore, il carico, lo scarico, le coperture assicurative, gli adempimenti amministrativi e doganali in genere, lo svincolo all'arrivo, l'inoltro e la consegna a destinazione della merce e quanto altro necessario all'attuazione del mandato di spedizione.

3. Nel caso in cui l'impresa, con mezzi propri o altrui, assuma direttamente l'esecuzione del trasporto essa è configurabile quale spedizioniere-vettore.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività).

1. L'attività di spedizione può essere esercitata esclusivamente da una impresa iscritta all'Albo nazionale delle imprese di spedizione di cui all'articolo 3.

2. L'iscrizione all'Albo delle imprese di spedizione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché a svolgere ogni attività complementare e necessaria per la esecuzione dei contratti.

3. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria anche se l'attività è esercitata in modo occasionale o discontinuo.

ART. 3.

(Albo delle imprese di spedizione).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Albo nazionale delle imprese di spedizione.

2. La tenuta dell'Albo è affidata alla commissione nazionale di cui all'articolo 7, che lo aggiorna e ne cura la pubblicazione annuale, inviandone copia alle commissioni regionali di cui all'articolo 8.

3. Per ciascuna impresa iscritta devono essere indicate la denominazione, la sede, il responsabile e quanto altro previsto nel regolamento di cui all'articolo 19.

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione dall'Albo).

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea, e comunque con sede operativa in Italia;

b) avere, come l'oggetto sociale, specificatamente l'attività di spedizione, ove l'attività imprenditoriale sia svolta in forma societaria;

c) essere iscritte nel registro delle ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

d) non avere in corso procedure di liquidazione o fallimento, né essere state dichiarate fallite;

e) avere i requisiti di adeguata capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 19;

f) avere versato la cauzione nella misura determinata dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo il titolare delle imprese individuali, ovvero il legale rappresentante e l'istitutore nel caso di società, deve avere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non essere interdetto, inabilitato, fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni;

c) aver svolto ininterrottamente per tre anni l'attività di spedizioniere in uno dei Paesi membri della Comunità europea in qualità di legale rappresentante o di dirigente, adibito a funzioni operative, ovvero aver superato la prova di idoneità nell'esame scritto e orale di cui al comma 3.

3. È istituito un apposito esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità dell'aspirante all'esercizio dell'attività di spedizioniere. L'accesso a tale esame è consentito a quanti possiedono un diploma di scuola media superiore e hanno svolto un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso un'impresa di spedizione con sede in Italia o in uno dei Paesi membri della Comunità europea. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 17.

ART. 5.

(Procedimento di iscrizione).

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo di cui all'articolo 3 devono presentare domanda alla commissione regionale di cui all'articolo 8, nella cui circoscrizione hanno la propria sede, corredata dai documenti indicati nel regolamento di

cui all'articolo 19, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

2. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 l'impresa è tenuta ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa secondo le leggi vigenti.

3. Le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo devono corrispondere una quota annua per l'aggiornamento dell'Albo. La misura della quota e le modalità per la sua gestione amministrativa sono determinate dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7.

ART. 6.

(Imprese estere).

1. L'iscrizione all'Albo è consentita, in regime di reciprocità, anche ad imprese di Paesi che non sono membri della Comunità europea, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 7.

(Commissione nazionale per l'Albo delle imprese di spedizione).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita, con sede presso il Ministero medesimo, la commissione nazionale per l'Albo delle imprese di spedizione.

2. La commissione nazionale, presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) quattro membri in rappresentanza delle imprese di spedizione.

3. I membri della commissione nazionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nel mandato.

4. La commissione nazionale delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

5. La commissione nazionale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo;

b) decide in merito alle domande di iscrizione e cancellazione dall'Albo;

c) dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo nei casi di cui all'articolo 11;

d) esercita i poteri disciplinari che le sono attribuiti dalla presente legge;

e) determina la misura della cauzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);

f) determina la quota annua di cui all'articolo 5, comma 3;

g) promuove le iniziative atte ad elevare la qualificazione delle imprese di spedizione.

ART. 8.

(Commissioni regionali).

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo è istituita una commissione regionale per l'Albo delle imprese di spedizione, presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, e composta da:

a) un membro designato dalla prefettura;

b) quattro membri in rappresentanza delle imprese di spedizione della regione.

2. I membri della commissione regionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nel mandato.

3. La commissione regionale delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni della commissione regionale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

4. La commissione regionale svolge i seguenti compiti:

a) riceve le domande di iscrizione e di variazione all'Albo ed esercita tutte le attività istruttorie dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizione da parte delle imprese richiedenti;

b) compie tutte le attività dirette al controllo del corretto esercizio dell'attività da parte delle imprese, segnalando gli abusi e le mancanze alla commissione nazionale, al fine dell'esercizio dei poteri disciplinari di spettanza della stessa, dandone contestuale comunicazione scritta agli interessati;

c) esercita i poteri disciplinari che le sono attribuiti dalla presente legge, applicando le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);

d) esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di spedizione e sull'osservanza dei principi deontologici della categoria;

e) promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione delle imprese di spedizione.

ART. 9.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'impresa di spedizione che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio dell'attività è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale del titolare o del responsabile per lievi trasgressioni nell'esercizio della sua attività;

b) censura scritta per rilevanti manchevolezze che causano discredito alla categoria e ne danneggiano l'attività, sia nei

rapporti tra imprese di spedizione, che tra queste e gli utenti;

c) radiazione dall'Albo, con incameramento della cauzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), per fatti specifici che non consentono reinscrizione nell'Albo stesso.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comminate dalla commissione regionale.

3. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 è comminata dalla Commissione nazionale, su segnalazione della commissione regionale competente.

ART. 10.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare a carico delle imprese iscritte all'Albo è promosso d'ufficio o sulla base di esposti e segnalazioni.

2. La competente commissione regionale, sentito l'interessato e compiute le attività istruttorie dirette a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), trasmette le risultanze degli accertamenti eseguiti alla commissione nazionale. La commissione nazionale, esaminati gli atti, qualora accerti che sussistano i presupposti per comminare la sanzione, provvede secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 19.

3. La commissione regionale, qualora accerti che sussistano i presupposti per l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), provvede direttamente secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 19.

ART. 11.

(Cancellazione dall'Albo).

1. Alla cancellazione dall'Albo si procede, oltre che nei casi previsti nell'articolo 10, anche per le seguenti ragioni:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo, per oltre un anno;

c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è pronunciata dalla commissione nazionale sulla base di segnalazione motivata della competente commissione regionale, dopo aver ascoltato l'interessato.

3. L'impresa cancellata dall'Albo a norma del comma 1, lettera c), in conseguenza di condanna o di fallimento, può essere, a domanda, reinscritta dopo che sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 12.

(Somministrazione dei mezzi per l'esecuzione del mandato).

1. L'impresa di spedizione, prima dell'accettazione della merce, deve ottenere dal mandante i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ovvero la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta, in misura sufficiente a garantire il compimento delle operazioni di spedizione.

ART. 13.

(Limitazione di responsabilità).

1. L'ammontare del risarcimento per perdita o avaria della cosa spedita non può essere superiore, salvo patto scritto anteriore all'accettazione della merce, a quanto stabilito dalla legge 22 agosto 1985, n. 450, nonché dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia.

ART. 14.

(Obbligo di indicazione dei documenti dell'abilitazione all'attività).

1. Nei documenti che accompagnano le merci deve essere indicata l'impresa di

spedizione ed il numero di iscrizione all'Albo.

2. La mancata osservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico del soggetto che ha eseguito il trasporto della merce di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19.

ART. 15.

(Esercizio abusivo dell'attività).

1. Chiunque, senza essere iscritto all'Albo, esercita l'attività di spedizioniere, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 16.

(Agevolazioni).

1. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la concessione di qualsiasi agevolazione prevista a favore delle imprese di spedizione.

ART. 17.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività di spedizioniere rispetto a quanto previsto dalla presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 18.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dell'attività di spedizioniere è vietata

a tutti coloro che non sono iscritti all'Albo.

2. In sede di prima formazione dell'Albo sono iscritte di diritto le imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

3. Le imprese di cui al comma 2 devono, a pena di decadenza dall'iscrizione all'Albo, conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 4 entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni nazionali di categoria degli spedizionieri, emana con proprio decreto il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. La legge 14 novembre 1941, n. 1442, e la legge 15 dicembre 1949, n. 1138, sono abrogate.